SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1151)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIUST, TONUTTI, TOROS, BEORCHIA, BOMBARDIERI, MEZZAPESA, FALLUCCHI, VERNASCHI, NEPI, GIACOMETTI, SCHIANO, BUSSETI, SANTALCO, RIGGIO, FORNI e JERVOLINO RUSSO Rosa

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1980

Modifica alle tabelle di equiparazione contenute nell'allegato 2 di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente la posizione dei direttori amministrativi

ONOREVOLI SENATORI. — Da più parti si è rilevato che le tabelle di equiparazione di cui all'articolo 64, allegato 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte riguardante i direttori amministrativi, configurano una grave disparità di trattamento tra il personale dirigente amministrativo regionale e, in situazioni soggettivamente ed oggettivamente identiche, comportano una diversità di effetti per i destinatari delle relative norme.

In proposito, si osserva che, mentre per il personale amministrativo ospedaliero del secondo livello dirigenziale (vice direttori amministrativi, capi ripartizione di ospedali con oltre 800 posti letto e con lo stipendio base annuo di lire 5.994.000) la norma richiede almeno cinque anni di servizio nella qualifica o posizione corrispondente e il possesso del diploma di laurea per l'inquadramento nella prima posizione funzionale del ruolo amministrativo dell'Unità sanitaria locale, per il personale dirigente amministrativo regionale dell'ottavo livello (stipendio base annuo di lire 5.994.000) la medesima norma richiede almeno otto anni di servizio non nella qualifica o in posizione corrispondente, ma genericamente presso pubbliche amministrazioni, senza richiedere il diploma di laurea.

La discriminante di questa norma è evidente: essa esclude l'accesso al livello apicale ai capi ripartizione e qualifiche equiparate degli enti ospedalieri con oltre 800 posti letto, sia con almeno cinque anni di servizio nella qualifica o in posizione corrispondente e non provvisti di diploma di

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

laurea, sia con almeno otto anni di servizio nelle pubbliche amministrazioni e non provvisti di diploma di laurea.

Analoga discriminazione esiste nel secondo livello funzionale delle citate tabelle di equiparazione, laddove per il personale del primo livello dirigenziale di ospedali con oltre 800 posti letto si richiedono per l'inquadramento nella seconda posizione funzionale del ruolo amministrativo dell'Unità sanitaria locale almeno cinque anni di servizio nella qualifica o in posizione corrispondente e il diploma di laurea, mentre nella medesima posizione funzionale non si richiede alcuna anzianità di servizio nè il diploma di laurea per il dirigente amministrativo regionale dell'ottavo livello, da inquadrare anch'esso nella medesima seconda posizione funzionale.

Sembra ai proponenti che per evidenti ragioni di equità ai capi ripartizione e qualifiche corrispondenti degli enti ospedalieri con oltre 800 posti letto si sarebbe dovuto chiedere la medesima anzianità di servizio richiesta per i dirigenti parastatali o per quelli regionali titolari della medesima o corrispondente funzione e cioè il possesso del requisito di almeno cinque anni di servizio nella qualifica o di almeno otto anni di servizio presso pubbliche amministrazioni per essere collocati nella prima posizione funzionale di cui alla tabella *A*, quadro I, del ruolo amministrativo dell'Unità sanitaria locale.

Analogamente per l'inquadramento nella seconda posizione funzionale della citata tabella si sarebbe dovuto chiedere per il personale del primo livello dirigenziale di ospedali con oltre 800 posti letto non già l'anzianità di cinque anni di servizio nella qualifica o in posizione corrispondente e il diploma di laurea, ma la medesima anzianità richiesta per i dirigenti amministrativi regionali dell'ottavo livello posti nella stessa posizione funzionale e cioè nessuna anzianità di servizio.

Onorevoli senatori, per quanto sopra il presente disegno di legge propone la opportuna modifica nelle tabelle di equiparazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La tabella concernente la posizione dei direttori amministrativi contenuta nell'allegato 2 di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è sostituita dalla seguente:

DIRETTORI AMMINISTRATIVI

PERSONALE OSPEDALIERO	PERSONALE REGIONALE
Prima posizione funzionale	
Direttore amministrativo. Personale del secondo livello dirigenziale di ospedale con oltre 800 posti letto, con almeno cinque anni di servizio nella qualifica o con almeno otto anni di servizio presso pubblica amministrazione.	Dirigente amministrativo dell'ottavo livello con almeno otto anni di servizio presso pubblica amministrazione o con almeno cinque anni di servizio nella qualifica.
Seconda posizione funzionale	
Personale del secondo livello dirigenziale. Personale del primo livello dirigenziale di ospedale con oltre 800 posti letto.	Dirigente amministrativo dell'ottavo livello.
Terza posizione funzionale	
Personale del primo livello dirigenziale.	—